



Protocollo tramite Potale telematico:
impresainungiorno

Spett.le
COMUNE DI SEREGNO
Area Servizi alla Città e Sviluppo
Economico
Piazza Martiri della Libertà n.1
20831 – Seregno (MB)

*Alla c.a. del Dirigente dell'Area Servizi alla Città
e Sviluppo Economico
Dott. Arch. Lorenzo Sparago*

Prot. n. 2024_O_15316 del 19.04.2024
Milano, lì 19.04.2024

Oggetto: Procedimento autorizzativo avviato con Istanza ai sensi dell'art. 44 ss D.lgs. 259/2003, Prot. n. REP_PROV_MB/MB-SUPRO/0136612 del 07/03/2024, per l'installazione di una stazione radio base asservita alla rete per servizio pubblico di telefonia mobile di proprietà di ILIAD Italia S.p.A., MB20831_010 SEREGNO LOCATELLI, in Comune di Seregno, via Belluno snc – Riscontro a preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990, prot. n. REP_PROV_MB/MB-SUPRO/0196015 del 09/04/2024.
(vs. rif.: Pratica SUAP 13970161009-23022024-1639)

Con riferimento al procedimento di cui in oggetto, e facendo seguito al preavviso di diniego REP_PROV_MB/MB-SUPRO/0196015 del 09/04/2024, la scrivente società intende osservare quanto segue.

Come noto, l'installazione o la modifica di impianti per le telecomunicazioni soggiacciono alla normativa speciale contenuta nel D.Lgs. 259/2003 smi (Testo Unico sulle Comunicazioni Elettroniche), che per definizione prevale sulla normativa statale e regionale e prevede norme e procedure semplificate in stretta connessione con la riconosciuta natura di opere di urbanizzazione primaria delle stazioni radio base ed alla natura di interesse pubblico del servizio attraverso di esse garantito (cfr. CdS, sez. VI, sent. n. 1431 del 28 marzo 2007).

Gli art. 86 e 87 D.Lgs. n. 259 del 2003, oggi trasposti negli artt. 43 e 44, nel disciplinare il rilascio di autorizzazioni per impianti di telefonia mobile e relative antenne, prevedono un procedimento autorizzatorio che assorbe e sostituisce il procedimento per il rilascio del titolo abilitativo edilizio.

Iliad Italia S.p.A.

Milano, Viale Francesco Restelli 1/A

Società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Iliad S.A.
Iscritta al Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi al n. 2126511
Codice Fiscale e Partita IVA 13970161009 - Capitale sociale Euro 350.000.000



Con precipuo riferimento al caso di specie, Codesta Spettabile Amministrazione ha emesso preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990 s.m.i. fondato essenzialmente sull'atto di dissenso reso dal SERVIZIO PIANIFICAZIONE E QUALIFICAZIONE URBANISTICA - SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA, acquisito agli atti con protocollo n. 20439 del 22/03/2024 secondo cui *"La previsione d'installazione della nuova antenna per la telefonia mobile e dei relativi apparati tecnologici a terra ricade all'interno dell'ambito di un piano attuativo denominato PAr-2 di iniziativa privata previsto dal vigente PGT"*.

Tuttavia, tale previsione è in aperto contrasto con la normativa speciale di cui al D.Lgs. 259/2003 secondo cui gli impianti di telefonia sono assimilate ad ogni effetto ad opere di urbanizzazione primaria e come tali sono compatibili con ogni destinazione urbanistica, come confermato dalla giurisprudenza consolidata secondo cui *"le opere di urbanizzazione primaria, in quanto tali, risultano in generale compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale, sottolineandosi che la disposizione dell'articolo 86, comma 3, del d.lgs. n. 259/2003 [ndr oggi art. 43, comma 4] ha in tal modo evidenziato il principio della necessaria capillarità della localizzazione degli impianti relativi ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni"* (Cons. St., Sez. VI, 1 agosto 2017, n. 3853; Id.: Cons. St., Sez. VI, 20 agosto 2019, n. 5756; TAR Campania - Napoli, Sez. VII, 6 maggio 2019, n. 2411; TAR Abruzzo - Pescara 11 giugno 2018, n. 197; TAR Piemonte, 17 gennaio 2018, n. 85).

Si aggiunga che, subordinare l'installazione o la modifica di tali impianti ad approvazione e adozione di piani attuativi, sarebbe contrario ai principi di semplificazione e celerità del procedimento posti a fondamento della normativa speciale di cui sopra. Inoltre, una simile interpretazione parificherebbe *ex se* gli impianti di telecomunicazioni ad interventi di natura edilizia, operazione questa contraria non solo alla normativa vigente ma anche al costante orientamento giurisprudenziale secondo cui gli impianti di telefonia mobile non possono essere assimilati alle normali costruzioni edilizie in quanto normalmente non sviluppano volumetria o cubatura, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni, non hanno un impatto sul territorio paragonabile a quello degli edifici in cemento armato o muratura (*cf*r Cons. Stato, Sez. III, Sent. 17 novembre 2015, n. 5257).

Quanto, invece, al richiamo alla pianificazione sovracomunale, secondo cui l'area di intervento ricadrebbe in un AIP – Ambito di Interesse Provinciale, non può che richiamarsi quanto espresso nel parere della provincia secondo cui gli AIP sono ambiti strategici per il mantenimento di spazi inedificati fra tessuti urbanizzati e sono subordinati ad una azione di Coordinamento Provincia-Comune, finalizzata al raggiungimento di una intesa.

Orbene, la Provincia dichiara di aver avviato l'azione di coordinamento su istanza del Comune prot. n. 8777 risalente ormai al 02.03.2020, azione *"ad oggi ferma in attesa di trasmissione, da parte del Comune, della necessaria documentazione funzionale alla prosecuzione dei lavori del tavolo di pianificazione"*.

Fondare dunque il diniego all'installazione sul richiamo ad una pianificazione sovracomunale inapplicabile al caso specie e comunque allo stato ferma per inerzia del Comune da anni, implica bloccare *sine die* lo sviluppo infrastrutturale dell'odierno Gestore, contravvenendo ai principi di speditezza e semplificazione di cui è informato il Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

Iliad Italia S.p.A.

Milano, Viale Francesco Restelli 1/A

Società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Iliad S.A.
Iscritta al Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi al n. 2126511
Codice Fiscale e Partita IVA 13970161009 - Capitale sociale Euro 350.000.000



Tanto premesso e considerato, viste le motivazioni addotte al preavviso di diniego e le osservazioni sopra svolte, si chiede che Codesta Spettabile Amministrazione Voglia autorizzare il progetto come da pratica presentata in data 07.03.2024, ricordando che a far data dal deposito della presente riprenderanno a decorrere i termini di cui all'art. 44 D.Lgs. 259/2003.

Con osservanza

Ing. Francesco Ruocco
Procuratore Speciale
Iliad Italia S.p.A.
(Documento firmato digitalmente)

Iliad Italia S.p.A.

Milano, Viale Francesco Restelli 1/A

Società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Iliad S.A.
Iscritta al Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi al n. 2126511
Codice Fiscale e Partita IVA 13970161009 - Capitale sociale Euro 350.000.000